



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, ALBERTINI, ANGIONI, CUCCA, CUOMO, Elena FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, GRANAIOLA, MASTRANGELI, MATTESINI, PADUA, PANIZZA, PEZZOPANE, SOLLO, URAS, VALENTINI e ZIZZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2015**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

ONOREVOLI SENATORI. - I mezzi di coazione fisica comprimono i diritti fondamentali ed inviolabili della libertà e dell'incolumità, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Nei confronti dei minori, l'utilizzo di punizioni corporali può concretizzare una forma di violenza in grado non solo di danneggiare la salute fisica del bambino, ma anche di compromettere la serenità psicologica nel periodo di crescita. Inoltre, la violenza perpetuata su di uno studente ha evidenti risvolti negativi anche nei confronti degli altri studenti che assistono alla violenza stessa. La punizione corporale può essere definita come un qualsiasi atto inteso a punire un bambino che, se commesso contro un adulto, costituirebbe un'aggressione. Lo studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori ha messo in evidenza come un numero considerevole di bambini non goda ancora di adeguata protezione e tutela giuridica. Sono, infatti, milioni i bambini vittime di violenza nel mondo che subiscono maltrattamenti negli istituti scolastici, da quelle stesse persone che, diversamente, dovrebbero prendersi cura di loro. Il Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC), l'organo di monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori (UNCRC), ha posto l'accento sulla necessità, a nome della tutela dei diritti umani, di eliminare ogni forma di punizione corporale, per quanto lieve, nonché ogni altra punizione crudele o degradante. Tra le violenze a cui può essere sottoposto un minore rientrano le punizioni corporali, un fenomeno troppo spesso sottovalutato, nonostante la sua diffusione e le conseguenze negative sulla vita e lo sviluppo di bambini e bambine. In un commento generale espresso

nel 2006 (ossia un'interpretazione degli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia), il Comitato definisce le punizioni corporali o fisiche nel modo seguente: «qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve». Per il Comitato ogni punizione corporale è pertanto da ritenersi in ogni caso degradante. Il Comitato ricorda come altre forme di punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti e pertanto incompatibili con le disposizioni della Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, smuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o scherzarlo.

Nel giugno 2008, il Consiglio d'Europa ha lanciato a Zagabria una campagna contro le punizioni corporali per ottenere l'abolizione e promuovere una genitorialità ed una istruzione positiva in tutti gli Stati membri. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno condannato le punizioni corporali, dapprima nelle strutture penitenziarie e negli istituti scolastici e, più recentemente, anche nell'ambiente familiare. Sono solo 23 i Paesi che hanno vietato le punizioni corporali in tutti i contesti, compreso quello familiare, mentre sono almeno 87 i Paesi che non proibiscono il ricorso alle punizioni fisiche nelle scuole, e 150 quelli che non le proibiscono all'interno degli istituti d'accoglienza. In Europa, l'utilizzo di punizioni corporali sui bambini, anche in ambito familiare, è già vietata in Svezia, Norvegia, Finlandia, Austria, Cipro, Danimarca, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Ger-

mania, Romania, Grecia e, dal 2007, anche nei Paesi Bassi, in Portogallo e Spagna. Va ricordato che in Italia le punizioni corporali sono vietate espressamente in ambito scolastico (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione civile, n. 2876 del 29 marzo 1971): «(...) gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica» e nell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale vieta l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti ed il ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento, escludendone in ogni caso l'utilizzo a fini disciplinari.) Nelle varie sentenze della Suprema corte, che si sono susseguite negli anni, è stato evidenziato come i maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale si consumano non soltanto attraverso le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni, ma anche con atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona.

Appare necessario inserire espressamente il divieto delle punizioni corporali, nei confronti dei minori, così da colmare il vuoto legislativo, ma soprattutto per cambiare la mentalità di chi crede di realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione o sulla violenza. Questo può avvenire tramite l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale dove si enuncia il reato dell'abuso dei mezzi di correzione. Con questo disegno di legge non si vuole colpevolizzare l'insegnante che esasperato «tira uno scappelotto» al bimbo capriccioso, ma si vuole responsabilizzare l'educatore al dialogo e alla costruzione di un rapporto che eluda la violenza e che possa in futuro condizionare la

percezione della violenza da parte del cittadino di domani. La pedagogia moderna esclude che si possa parlare di «mezzi di correzione» intendendo per questi percosse o altro tipo di punizione corporale. Per di più, la previsione della legge non soltanto legittima «l'uso» di tali mezzi di correzione, ma prevede per «l'abuso» una pena inferiore a quella prevista per le percosse e le lesioni in considerazione appunto del diritto di genitori, maestri, custodi, di correggere le persone a loro affidate per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di un'arte o professione. Si propone dunque l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale visto che eventuali attività illecite restino punite ai sensi degli articoli 572, 581, 582, 583 e 584 del codice penale.

Il maltrattamento nei confronti di familiari, conviventi e minori verrà pertanto generalmente ricompreso nell'articolo 572 del codice penale, includendo sia eventi verificatisi negli istituti scolastici, gli eventi verificatisi in famiglia, come anche i maltrattamenti verificatisi all'esterno; evitando in tal modo la irragionevole e superata differenza tra i maltrattamenti derivanti da un'azione «correttiva» rispetto al maltrattamento familiare genericamente inteso.

Si prevede, quindi, l'inasprimento delle pene di cui all'articolo 572 del codice penale, passando dall'attuale previsione normativa «da due a sei anni» alla più severa sanzione «da tre a otto anni»; come anche per le lesioni personali gravi che passano «da quattro a nove anni» a «da sei a dodici». Dato l'inasprimento della pena nel minimo edittale, il maltrattamento comporterà l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, *ex* articolo 29 del codice penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 571, in materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, è abrogato;

*b)* all'articolo 572, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi:

1) al primo comma le parole: «, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente,» sono soppresse e le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da quattro a nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

## Art. 2.

1. All'articolo 282-*bis*, comma 6, del codice di procedura penale, in materia di allontanamento dalla casa familiare, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «572,».